

OGGETTO: Ordinanza ex art. 107 D. Lgs. n. 267/2000 – Obbligo di utilizzo di posacenere fuori dagli esercizi pubblici. Lotta alla “Cicca selvaggia”.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- La Città di XXXX è, da tempo, considerata meta turistica nazionale, e non solo, con un flusso costante di turisti e visitatori in ogni periodo dell'anno che, oltre a portare lustro, risultano essere degli importanti “indicatori” del grado di ecosostenibilità e di civiltà a livello nazionale;
- L'Amministrazione Comunale è da tempo impegnata nelle campagne a favore dell'ambiente nelle sue più svariate forme a tutela dell'immagine e del decoro della città;
- La stessa intende far fronte al fenomeno delle strade perennemente sporche di mozziconi di sigaretta che, oltre a dare ai visitatori un senso di trascuratezza e sporcizia, nondimeno provoca notevoli danni alla salute dei cittadini;
- Uno studio recente condotto dalla A.S.L. di Bologna ha messo in luce il problema che è sempre esistito ma che è stato trascurato, e cioè che le cicche delle sigarette sono pericolose per l'ambiente e la salute quanto i rifiuti industriali;
- Dette cicche contengono numerose sostanze tossiche quali, ad esempio, la Nicotina, il Polonio 210, Composti organici volatili, Gas Tossici, Catrame e condensato e Acetato di cellulosa ecc;

Considerato che:

- Alla luce di tale studio l'A.C. intende limitare, per quanto possibile, gli effetti nocivi causati dall'abbandono delle cicche di sigarette per le strade ed il relativo danno ambientale e sociale;
- Anche anticipando il progetto comunale di inserimento dei “porta cicche come accessorio dei cestini porta rifiuti”, la prima ed efficace azione contro tale

problematica è quella di far posizionare, davanti agli esercizi pubblici, dei posacenere al fine di portare l'utenza al pieno utilizzo degli stessi evitando l'incontrollato abbandono delle cicche sulle strade;

- I titolari degli esercizi pubblici (quali a titolo esemplificativo ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, pub, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, esercizi di pubblico trattenimento e/o svago, sale da gioco, cinema, teatri, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari) avranno tempo di attrezzarsi di posacenere fino alla data del 31.05.2011;

Visto l'art. 107 del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

a tutti i titolari di pubblici esercizi (*quali a titolo esemplificativo ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, pub, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, esercizi di pubblico trattenimento e/o svago, sale da gioco, cinema, teatri, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari*) che operano nel territorio comunale, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, di dotarsi durante l'orario di apertura di adeguati posacenere, da collocare esternamente all'ingresso del proprio esercizio. In presenza di due o più pubblici esercizi attigui e/o vicinali sarà possibile condividere uno stesso posacenere, il quale dovrà essere però collocato entro 5 metri da ogni singolo esercizio interessato.

AVVERTE CHE

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una **sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00)** ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs.n.267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50 (eurocinquanta), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

A norma della Legge 241/90 si rende noto il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore del Settore Ambiente.

Gli Agenti di Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali del Comune di XXXXX, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

INFORMA

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR XXXXX- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/11/1971, n° 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.